

Ricorso della signora Marie-Laurence Buisson contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 ottobre 1999

(Causa T-243/99)

(2000/C 6/58)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 19 ottobre 1999 la signora Marie-Laurence Buisson, rappresentata dai signori Ian S. Forrester, QC presso lo Scots Bar, Elisabethann Wright, Barrister del Inn of Court dell'Irlanda del Nord, Fiona M. Murray, Barrister del Middle Temple, e Frederik Lindblom, Biträdande Jurist, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Aloyse May, 31 Grand rue, BP 144, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 13 luglio 1999, che ha respinto il reclamo della ricorrente contro la sua esclusione dalle prove scritte del concorso generale COM/A/10/98;
- corrispondere a titolo di risarcimento danni l'importo di BEF 100 000;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Scopo del ricorso è di contestare la legittimità della decisione con cui la Commissione ha respinto il reclamo della ricorrente contro la sua esclusione dalla seconda fase della procedura di selezione del concorso generale COM/A/10/98. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Violazione del legittimo affidamento della ricorrente nel fatto che sarebbe stata invitata a partecipare alle prove scritte. Tale affidamento è stato chiaramente generato dalla lettera della Commissione 30 aprile 1999. Secondo la ricorrente, alla luce del fatto che il punto IV.5 del bando di concorso prevedeva che sarebbe stato redatto un elenco dei candidati in grado di soddisfare i presupposti di base per l'ammissione e che avessero ottenuto un voto fra i primi 200 nei test di preselezione, e che, ai sensi del punto VIII.5, tali candidati sarebbero stati ammessi alle prove scritte, la lettera poteva essere interpretata soltanto nel senso che la ricorrente faceva parte dei 200 candidati da ammettere alle prove scritte e che la Commissione stava eseguendo i controlli volti a verificare che la sua domanda fosse conforme ai requisiti di base per l'ammissione sanciti dal punto III del bando di concorso.

- Violazione da parte della Commissione del suo obbligo relativo ai limiti temporali e alle modalità di correzione dell'allegato errore nella sua lettera 30 aprile 1999.
- Violazione del principio di buona amministrazione, consistente nel fatto che la Commissione non si è curata di assicurarsi che la lettera che si sostiene essere stata inviata alla ricorrente il 5 maggio 1999 avesse effettivamente raggiunto il destinatario.

Ricorso della società Autobedrijf Diepenmaat V.O.F. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 ottobre 1999

(Causa T-248/99)

(2000/C 6/59)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 18 ottobre 1999 la società Autobedrijf Diepenmaat V.O.F., con sede in Borne (Paesi Bassi), con l'avv. H.W. Kesler, con studio in Enschede, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. K. Manhaeve, rue Charles Martel 56-58, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- a) dichiarare nulla la decisione della Commissione 20 luglio 1999 [C(1999)2539 def.]⁽¹⁾, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania;
- b) condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Questa causa è connessa alla causa T-210/99. La ricorrente rileva in particolare che la Commissione ha interpretato in maniera errata le nozioni «impresa» e «aiuto». Infatti, ha considerato l'aiuto erogato da un'autorità pubblica e l'aiuto erogato da un'impresa privata talmente affini tra di loro da cumularsi ai sensi della normativa «de minimis».

⁽¹⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 87.